

Allegato 1

DISPOSIZIONI IN MERITO AI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI, DEI DISPENSARI FARMACEUTICI (L.R. 3 MARZO 2016, N.2) E ALLE MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ (ART. 23 ACN FARMACIE E DGR N. 226/2026).

La Regione Emilia-Romagna sostiene, attraverso la concessione di un contributo economico, le farmacie rurali e i dispensari farmaceutici permanenti di cui all'art. 8 della L.R. 2/2016 del proprio territorio.

I contributi sono concessi in base alle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di Bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016.

Per le farmacie rurali con volume d'affari complessivo ai fini IVA non superiore a 299.999 euro nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, il contributo è concesso a integrazione della quota parte spettante alle farmacie del Fondo Regionale di solidarietà spettante alle stesse farmacie in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 226 del 23/02/2026.

Il contributo costituisce aiuto di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis" e può essere cumulato con altri aiuti "de minimis" a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento.

REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

caso 1. FARMACIE RURALI

I contributi di cui all'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016 possono essere concessi alle farmacie rurali che, nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda, abbiano registrato un volume d'affari ai fini IVA non superiore a 400.000 euro, così come risultante dalla dichiarazione IVA presentata.

È possibile presentare domanda di concessione del contributo solo a partire dall'anno successivo a quello di acquisizione della titolarità della farmacia.

È possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione che la titolarità/gestione della farmacia sia mantenuta sino alla data di adozione del provvedimento di concessione.

caso 2. DISPENSARI FARMACEUTICI PERMANENTI

Sono sostenuti con i contributi regionali i dispensari farmaceutici permanenti di cui all'art. 8 della L.R. 2/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

- ubicati all'interno del territorio regionale, anche se gestiti da farmacia di altra regione;
- ubicati ad una distanza maggiore o uguale a 5 km rispetto alla farmacia più vicina;
- ubicati in località con popolazione uguale od inferiore a 1.000 abitanti (dato di fonte comunale al 1° gennaio dell'anno di riferimento della concessione del contributo);
- aventi un orario minimo di apertura inferiore a 36 ore settimanali;
- aperti e gestiti dal medesimo titolare/gestore di farmacia dal momento della presentazione della domanda di concessione del contributo fino al momento della concessione del contributo stesso.

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

È consentito il cumulo del contributo a sostegno delle farmacie rurali concesso ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016 con il contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti e con il contributo concesso dal Fondo regionale di solidarietà.

caso 1. FARMACIE RURALI

Sono distinte 7 fasce di fatturato delle farmacie rurali, cui corrispondono contributi che aumentano al diminuire del volume d'affari come indicato nella seguente tabella:

VOLUME D'AFFARI DELLA FARMACIA	CONTRIBUTO
fino a € 149.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN \geq €18.000	nessuno
fino a € 149.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN $<$ €18.000	€ 18.000 meno contributo ex art. 23
da € 150.000 a € 199.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN \geq €15.000	nessuno
da € 150.000 a € 199.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN $<$ €15.000	€ 15.000 meno contributo ex art. 23
da € 200.000 a € 249.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN \geq €12.000	nessuno
da € 200.000 a € 249.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN $<$ €12.000	€ 12.000 meno contributo ex art. 23

VOLUME D'AFFARI DELLA FARMACIA	CONTRIBUTO
da € 250.000 a € 299.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN \geq € 8.000	nessuno
da € 250.000 a € 299.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN $<$ € 8.000	€ 8.000 meno contributo ex art. 23
da € 300.000 fino a € 324.999	€ 5.000
da € 325.000 fino a € 349.999	€ 3.000
da € 350.000 fino a € 400.000	€ 2.000

Per i titolari di farmacia che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda:

- il volume d'affari complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo è calcolato rapportando a 365 giorni il volume d'affari registrato nel periodo di attività effettiva;
- l'importo del contributo è determinato:
 - per le farmacie con fatturato annuo superiore o uguale a 300.000 euro rapportando gli importi di cui alla tabella che precede ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento
 - per le farmacie con fatturato annuo inferiore a 300.000 euro in base ai giorni di attività effettivamente svolta, come di seguito esemplificato:

Una farmacia rurale aperta dal 02/09/2025 al 31/12/2025 (giorni apertura 121) ha un volume d'affari pari a euro 75.000.

Per la determinazione del contributo:

- *si determina il volume d'affari complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo, calcolato rapportando a 365 giorni il volume d'affari registrato nel periodo di attività effettiva (euro 226.240);*
- *il volume d'affari riparametrato è compreso tra euro 200.000 ed euro 249.999 per cui il contributo regionale spettante se la farmacia fosse stata attiva per l'intero anno sarebbe pari a euro 12.000;*
- *poiché la farmacia è stata in attività 121 giorni occorre rideterminare l'importo del contributo regionale rapportando l'importo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento (euro 3.978)*
- *il contributo effettivamente spettante alla farmacia è pertanto pari a euro 3.978 meno il contributo ex art. 23 ACN.*

Nel caso in cui il titolare/gestore della farmacia rurale gestisca anche succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d'affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per la determinazione del contributo.

caso 2. DISPENSARI FARMACEUTICI PERMANENTI

Il contributo concedibile varia in relazione all'orario minimo di apertura settimanale del dispensario, come indicato nella seguente tabella:

CONTRIBUTO	ORARIO MINIMO SETTIMANALE DI APERTURA
euro 10.000	≥10 e < 36 ore settimanali
euro 7.500	> 5 e < 10 ore settimanali
euro 5.000	≤ 5 ore settimanali

Nel caso in cui una stessa farmacia gestisca più dispensari farmaceutici permanenti, la stessa può ottenere un contributo per ciascun dispensario.

PROCEDURA UNIFICATA

AVVIO DELLA PROCEDURA

Tenuto conto della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA, ogni anno il responsabile del procedimento avvia la procedura unificata volta all'accesso al Fondo Regionale di solidarietà (ex art. 23 ACN farmacie e DGR n. 226 del 23/02/2026) e all'erogazione dei contributi a sostegno delle farmacie rurali (art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016) e a sostegno delle farmacie che gestiscono dispensari farmaceutici permanenti, mediante comunicazione inviata, di norma entro il mese di aprile, alle Aziende USL del territorio regionale contenente avviso e modulo di domanda.

L'avviso e il modulo di domanda sono altresì pubblicati sul portale della Regione Emilia-Romagna Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>) e trasmessi agli Ordini professionali dei farmacisti e alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I titolari/gestori delle farmacie rurali ubicate nella regione Emilia-Romagna e i titolari/gestori delle farmacie urbane o rurali che gestiscono dispensari ubicati nella regione Emilia-Romagna, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso a uno o più contributi di cui alle presenti disposizioni, presentano domanda all'Azienda USL di riferimento¹ entro il mese di **maggio**.

¹ In caso di dispensari, l'azienda Usl di riferimento viene individuata sulla base del Comune in cui è ubicato il dispensario.

Le domande di contributo relative alla medesima farmacia e al/i dispensario/i gestito/i dalla stessa farmacia sono presentate utilizzando un unico modulo di domanda.

Viceversa, se un medesimo titolare/gestore vuole presentare domanda per diverse farmacie, dovrà utilizzare altrettanti moduli, in quanto le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda fanno riferimento ad una sola farmacia.

Nel medesimo modulo unico la farmacia rurale con fatturato complessivo ai fini IVA fino a 299.999 euro può presentare anche la domanda di accesso al Fondo Regionale di solidarietà (ex art. 23 ACN farmacie e DGR n. 226 del 23/02/2026).

Per le farmacie pubbliche il richiedente e quindi il sottoscrittore del modulo di domanda è il soggetto gestore dell'esercizio farmaceutico (**non** il Sindaco pro tempore del Comune titolare, a meno che la farmacia non sia gestita dal Comune in forma diretta).

Per le società titolari di farmacia il richiedente e quindi il sottoscrittore del modulo di domanda è il legale rappresentante della società.

Per la società costituita dai co-titolari (sede vinta da concorso straordinario e farmacia ancora in regime di co-titolarità) ai fini della gestione della farmacia, il sottoscrittore del modulo di domanda è il legale rappresentante della società.

La domanda deve essere trasmessa dal richiedente mediante posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda USL di riferimento.

Le domande spedite oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quella indicata o non complete della copia di un documento di identità o riconoscimento valido del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda apponga la firma digitale certificata) sono dichiarate irricevibili.

In tutti i casi in cui il Quadro VE della dichiarazione IVA si riferisca anche ad altre attività oltre a quella della specifica singola farmacia per la quale si presenta domanda ed in particolare per le società titolari di più farmacie e per le farmacie pubbliche che non abbiano optato per contabilità separate, il titolare/legale rappresentante dovrà allegare alla domanda la documentazione necessaria a dimostrare contabilmente il volume d'affari della farmacia, per la quale si richiede il contributo, dichiarato nel modulo di domanda. In tali casi il volume d'affari dichiarato nella domanda deve corrispondere all'importo annuale contenuto nel registro dei corrispettivi IVA e nel registro delle fatture emesse della singola farmacia per la quale si presenta domanda.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DI ELENCHI E GRADUATORIE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

parte AZIENDA Us1

Le Aziende USL, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande, curano l'istruttoria delle domande pervenute.

caso 1. FARMACIE RURALI

Con riferimento alle domande di contributo a sostegno delle farmacie rurali (art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016), le Aziende USL:

- redigono sia l'elenco delle domande ammissibili al contributo - indicando il volume d'affari ai fini IVA da considerare per la determinazione del contributo e i giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento - sia l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;
- trasmettono tempestivamente detti elenchi al servizio regionale competente;
- comunicano agli interessati l'eventuale irricevibilità delle domande presentate.

caso 2. DISPENSARI FARMACEUTICI PERMANENTI

Con riferimento alle domande di contributo a sostegno delle farmacie che gestiscono dispensari farmaceutici permanenti, le Aziende USL:

- redigono sia l'elenco delle domande ammissibili al contributo, specificando in particolare l'orario minimo settimanale di apertura del dispensario permanente da considerare per la determinazione del contributo, sia l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;
- trasmettono tempestivamente detti elenchi al settore regionale competente;
- comunicano agli interessati l'eventuale irricevibilità delle domande presentate.

caso 3. FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Con riferimento alle domande di accesso al Fondo Regionale di solidarietà (ex art. 23 ACN farmacie e DGR n. 226 del 23/02/2026), le Aziende USL:

- redigono sia l'elenco delle domande ammissibili al contributo - indicando il volume d'affari ai fini IVA da considerare per la determinazione del contributo e i giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento - sia l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;
- trasmettono tempestivamente detti elenchi al servizio regionale competente;
- comunicano agli interessati l'eventuale irricevibilità delle domande presentate.

parte Regione

Il responsabile del Settore regionale competente, sulla base delle istruttorie compiute dalle Aziende USL:

- procede alla formale ammissione delle domande e approva:
 - a) l'elenco regionale delle farmacie aventi i requisiti per accedere al fondo regionale di solidarietà e la quota parte di tale fondo spettante ad ognuna di esse e concede i contributi quota-parte del fondo regionale di solidarietà;
 - b) la graduatoria regionale per l'assegnazione dei contributi ai dispensari farmaceutici permanenti, redatta in ordine crescente di popolazione della località in cui è ubicato il dispensario (in caso di identica popolazione precede in graduatoria il dispensario più distante dalla farmacia aperta più vicina) e concede il contributo seguendo l'ordine in graduatoria;
 - c) la graduatoria regionale per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle farmacie rurali di cui all'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016, redatta in ordine crescente di volume d'affari complessivo ai fini IVA, con l'indicazione dei contributi massimi concedibili calcolati come sopra indicato al paragrafo "quantificazione del contributo" tenendo anche conto dei giorni di effettiva apertura della farmacia nell'anno di riferimento; in caso di identico volume d'affari ai fini IVA precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione meno numerosa; successivamente concede i contributi regionali di cui all'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016 come segue:
 - nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come sopra descritto, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie - quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - sia superiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento i contributi saranno concessi seguendo prioritariamente l'ordine di graduatoria relativa al sostegno ai dispensari farmaceutici e, in subordine, quello della graduatoria relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali, fino all'esaurimento delle risorse stanziata a bilancio;
 - nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come descritto, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie - quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento, le risorse residue saranno distribuite in favore delle farmacie rurali con volume d'affari dichiarato ai fini IVA fino a euro 299.999, secondo un criterio di proporzionalità

rispetto al contributo-base spettante e in coerenza al disposto di cui all'art. 23 del nuovo ACN farmacie;

- adotta i provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione delle somme alle Aziende USL interessate;
- comunica l'esito della procedura sia ai beneficiari dei contributi che agli eventuali esclusi per esaurimento del fondo disponibile.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso ai titolari/gestori di farmacia e gestori di dispensario viene successivamente erogato agli aventi diritto dalle Aziende USL competenti per territorio.

Prima di procedere all'erogazione del contributo, l'Azienda USL verifica che:

- la titolarità/gestione della farmacia sia stata mantenuta sino alla data di adozione del provvedimento di concessione;
- il dispensario, al momento dell'approvazione dell'atto di concessione del contributo da parte della Regione, fosse effettivamente aperto e gestito dal medesimo titolare/gestore di farmacia che aveva presentato domanda di concessione del contributo stesso.

CONTROLLI

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'assegnazione del contributo, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare/gestore decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'Azienda USL procede al recupero di quanto erogato.

INFORMAZIONI

Eventuali informazioni possono essere reperite presso il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento.